

Sentenza: n. 222 del 20 giugno 2008

Materia: professioni turistiche

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117 terzo e quarto comma e 118 della Costituzione, principio di leale collaborazione.

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 10, comma 4. del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese) convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

Esito: non fondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata, contenuta nell'articolo 10 *Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche*, recita: "Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica ".

La Regione ricorrente ritiene che la norma sia lesiva della competenza esclusiva regionale in materia di turismo e di formazione professionale, alle quali le disposizioni relative all'esercizio di attività di guida ed accompagnatore devono ricondursi, e che il disposto del comma 1 per cui "Le disposizioni del presente

articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea” sia erroneamente enunciato

Parte resistente, riaffermata la tutela della concorrenza, riconduce la disposizione alla materia “professioni” soggetta alla legislazione concorrente, in ragione della quale spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, senza violazione alcuna del principio di leale collaborazione.

La Corte respinge il ricorso in quanto ritiene che la norma censurata rientri nella materia “professioni” di competenza concorrente, materia per la quale si prescinde dall'ambito specifico di esercizio dell'attività professionale, e che pertanto necessita di essere trattata in modo uniforme sul territorio nazionale e in linea con i principi imposti dall'ordinamento comunitario. La Corte rileva altresì che la disposizione, peraltro resasi necessaria anche in ragione di procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano per non consentire il libero esercizio sul nostro territorio di guide comunitarie, è osservante dei principi della normativa nazionale contenuti nel d.lgs 2 febbraio 2006, n.30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), che delineano il quadro organico dell'ambito delle competenze regionali, per cui le Regioni possono legiferare per professioni individuate dalla normativa statale, devono consentirne liberamente l'esercizio, nel rispetto di quanto disposto dalla disciplina nazionale di tutela della concorrenza.